

Roma lì, 09/02/2023

**Alle Aziende Associate / Direzione del Personale
Alle Rappresentanze Sindacali
A tutti gli Aderenti**

CIRCOLARE N° 1/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PROCEDURA DI ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Premessa

A seguito delle modifiche introdotte allo Statuto, lo scrivente Fondo ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni, che si aggiungono ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti a Fondenergia.

L'aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell'aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico possono esse dedotti dall'aderente principale, nel limite massimo di euro 5.164,57 l'anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse: **attenzione non c'è il raddoppio della soglia di deducibilità.** Per ulteriori dettagli sulla fiscalità è opportuno consultare il Documento sul Regime Fiscale di Fondenergia all'indirizzo www.fondenergia.it

Per l'adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di euro 15,00 che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.

Nella seguente tabella abbiamo riepilogato, sinteticamente, le opzioni esercitabili dall'aderente fiscalmente a carico, sia nel caso di cessazione del rapporto associativo dell'aderente principale, che nel caso in cui l'aderente fiscalmente a carico perda tale qualifica.

Quali opzioni può esercitare il familiare fiscalmente a carico se l'aderente principale cessa il rapporto con Fondenergia a seguito di Riscatto, Prestazione o Trasferimento?	
RISCATTO	NO
TRASFERIMENTO PER PERDITA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'ADERENTE PRINCIPALE	NO
CONTRIBUZIONE DIRETTA DALL'ADERENTE PRINCIPALE	SI
CONTRIBUZIONE DIRETTA DAL FISCALMENTE A CARICO (ADERENTE SECONDARIO)	SI
MANTENIMENTO	SI
ANTICIPAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE SE MINORENNE O SOGGETTO A TUTELA	SI
TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO FPA/PIP DOPO UN MINIMO DI DUE ANNI	SI

Quali opzioni può esercitare il familiare fiscalmente a carico se perde la qualifica di fiscalmente a carico?	
RISCATTO	NO
CONTRIBUZIONE DIRETTA DALL'ADERENTE PRINCIPALE	SI
CONTRIBUZIONE DIRETTA DAL FISCALMENTE A CARICO (ADERENTE SECONDARIO)	SI
MANTENIMENTO	SI
ANTICIPAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE SE MINORENNE O SOGGETTO A TUTELA	SI
TRASFERIMENTO A SEGUITO ISCRIZIONE AD ALTRO FPN	SI
TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO FPA/PIP DOPO UN MINIMO DI DUE ANNI	SI
ALTRE CAUSE DI RISCATTO PER EVENTI CHE RIGUARDINO L'ADERENTE SECONDARIO (EX FISCALMENTE A CARICO)	SI

Come aderire

Prima dell'adesione, l'interessato deve acquisire e prendere visione dei seguenti documenti:

- a. **“Le Informazioni chiave per l'aderente” della Nota Informativa;**
- b. **L'Appendice “Informativa sulla Sostenibilità” della Nota Informativa;**
- c. **il Regolamento sulle modalità di adesione e partecipazione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti a Fondenergia.**

Sul sito web www.fondenergia.it sono disponibili tutti i documenti informativi del Fondo.

La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia, senza l'assistenza di nessun collocatore. Nell'area riservata dei soggetti già aderenti a Fondenergia è attiva la sezione dedicata all'iscrizione dei familiari fiscalmente a carico. Pertanto gli interessati dovranno:

1. collegarsi all'area riservata dell'aderente principale e cliccare sul pulsante **Fiscalmente a carico**;
2. compilare, stampare e sottoscrivere il **Questionario**, il **Modulo di adesione** ed il **Modulo di versamento contributi**. Nel caso di adesione di un minore, il Questionario non deve essere compilato;
3. eseguire il primo versamento contributivo a mezzo bonifico (importo min. euro 100,00) sul c/c di Fondenergia, come indicato sul Modulo di versamento contributi;
4. inviare a Fondenergia, via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, a mezzo Raccomandata AR, oppure tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo fondenergia@pec.net quanto segue:
 - ✓ il Questionario, il Modulo di adesione ed il Modulo di versamento contributi, debitamente compilati e sottoscritti;
 - ✓ la Scheda "I Costi" firmata per presa visione in tutte le pagine dall'aderente fiscalmente a carico, relativa al Fondo Pensione a cui l'aderente fiscalmente a carico fosse già iscritto;
 - ✓ copia del bonifico relativo al primo versamento contributivo eseguito a favore dell'aderente fiscalmente a carico;
 - ✓ copia della carta d'identità (o equipollente) dell'aderente principale
 - ✓ copia della carta di identità (o equipollente) dell'aderente familiare.

L'iscrizione dell'aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.

Perfezionata l'iscrizione, l'aderente fiscalmente a carico riceverà il codice personale di accesso alla propria area riservata. In caso di compilazione inesatta o incompleta della modulistica, nonché in assenza del primo versamento

contributivo, non sarà possibile perfezionare l'adesione del familiare fiscalmente a carico.

Entro 30 giorni dalla decorrenza dell'adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. Allo scopo dovranno inviare una comunicazione tramite Raccomandata A/R, da indirizzare a Fondenergia Via Benedetto Croce 6, 00142 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo fondenergia@pec.net. Il Fondo provvederà a restituire l'importo versato, al netto del costo di iscrizione.

Nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente fiscalmente a carico rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti, il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Versamento contributi.


Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l'importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell'aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento **deve essere di importo minimo non inferiore ad euro 100**. In occasione di ogni versamento, deve essere indicato, nella causale di bonifico al Fondo, il codice fiscale dell'aderente familiare fiscalmente a carico a cui si riferisce il versamento.

Fondenergia invierà annualmente, entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, opportuna comunicazione relativa al totale dei versamenti eseguiti a favore delle posizioni degli aderenti fiscalmente a carico.

In allegato troverete la copia del **Regolamento sulle modalità di adesione e partecipazione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti a Fondenergia.**

Cordiali saluti

Fondenergia
Il Direttore Generale
Dott. Danilo Di Crescenzo



**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE
DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI A
FONDENERGIA**

Approvato dal CdA del 24/02/2017

Ultima modifica: CdA del 07/02/2023



1. Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento, Fondenergia dà attuazione alle disposizioni statutarie in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli iscritti e dei Beneficiari del Fondo.

2. Definizione

2.1 - Sono familiari fiscalmente a carico degli iscritti e dei Beneficiari del Fondo, i soggetti indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate, nonché ogni altro soggetto che dovesse essere equiparato agli stessi in base a disposizioni di legge. Di seguito si intende per **aderente**, il soggetto già iscritto a Fondenergia o Beneficiario del Fondo, mentre per **aderente familiare**, l'iscritto fiscalmente a carico dell'**aderente**.

3. Adesione

3.1 – L'adesione a Fondenergia dei familiari fiscalmente a carico avviene compilando l'apposito modulo on line di "Adesione per i familiari fiscalmente a carico", reperibile nell'area riservata dell'**aderente**, accessibile sul dal sito web del Fondo – www.fondenergia.it –.

3.2 – Il modulo deve essere sottoscritto sia dall'**aderente**, che dall'**aderente familiare**. Nel caso di adesione di familiare minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal suo legale rappresentante (genitore o tutore), anche se coincidente con l'aderente principale.

3.3 – Il modulo compilato e sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo a mezzo raccomandata a/r o PEC, unitamente alla copia:

- I. della carta d'identità (o equipollente) dell'**aderente**;
- II. della carta di identità (o equipollente) dell'**aderente familiare**;
- III. della contabile di bonifico del primo versamento a favore del Fondo;
- IV. del modulo di versamento contributi per **aderente familiare**.

3.4 – La compilazione inesatta o incompleta del modulo non consentirà di perfezionare l'adesione del familiare fiscalmente a carico. L'iscrizione dell'**aderente familiare** decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.

4. Autonomia della posizione ed esercizio delle prerogative individuali

4.1 – Il familiare fiscalmente a carico che aderisce al Fondo costituisce una propria posizione individuale, autonoma e distinta da quella dell'aderente principale.

4.2 – Nel caso in cui l'**aderente** cessi il rapporto di partecipazione con FONDENERGIA, l'**aderente familiare** a carico ha la facoltà di mantenere la propria posizione nel Fondo, anche in assenza di contribuzione.

5. Contribuzione

5.1 – I contributi in favore del familiare fiscalmente a carico possono essere versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dallo stesso **aderente familiare**, se maggiorenne e non sottoposto a tutela, o dal tutore legale del familiare fiscalmente a carico, se questi è sottoposto a tutela.

5.2 – In occasione di ogni versamento, deve essere indicato, nella causale di bonifico al Fondo, il codice fiscale dell'**aderente fiscalmente a carico**.

5.3 – Qualora l'**aderente** perda i requisiti di partecipazione a Fondenergia, questi può versare i contributi in favore dell'**aderente familiare**.

5.4 – Ciascun versamento in favore dell'aderente familiare fiscalmente a carico deve essere di un importo minimo non inferiore ad euro 100, la frequenza è libera.

5.5 – Ciascun versamento verrà investito nella posizione dell'**aderente familiare**, alla prima data di valorizzazione utile successiva all'acquisizione da parte del Fondo di tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione.

6. Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

6.1 – Nel caso in cui l'**aderente familiare** perda la qualifica di fiscalmente a carico, deve darne tempestiva comunicazione a FONDENERGIA. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dal legale rappresentante.

6.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 6.1, l'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, può:

- mantenere la propria posizione individuale presso FONDENERGIA, anche in assenza di contribuzione;
- trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore di lavoro non associato al Fondo.

6.3 – Nel caso di mantenimento della posizione in Fondenergia, la stessa può continuare ad essere alimentata con i contributi versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dall'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, o dal tutore legale se questi è sottoposto a tutela.

7. Trasferimento

7.1 - È concesso all'**aderente familiare** di trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore di lavoro non associato al Fondo o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni dall'adesione, ad un'altra forma pensionistica complementare.

7.2 - In caso di **aderente familiare** minorenni, il trasferimento della posizione individuale avverrà senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

7.3 - Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a FONDENERGIA.

8. Anticipazione e riscatti

8.1 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere l'anticipazione della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.2 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.3 – Non è ammesso il riscatto della posizione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico o per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte dell'**aderente**, in quanto tali circostanze non comportano per l'**aderente familiare**, la perdita dei requisiti di partecipazione a FONDENERGIA, ex art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005.

8.4 - Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al FONDENERGIA.

9. Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

9.1 È prevista una quota di iscrizione pari ad euro 15,00, che verrà trattenuta dal primo versamento predisposto a favore di Fondenergia.

9.2. Per gli altri costi previsti nella fase di accumulo, si rinvia a quanto indicato in Nota Informativa.

10. Documentazione

10.1 – Il Fondo, nei termini previsti dalla normativa vigente invia all'*aderente familiare* le comunicazioni dovute.

11. Aspetti fiscali

11.1 Ai sensi del D.lgs. 252/2005 (art. 8, comma 5), i contributi versati nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono deducibili in primo luogo dal reddito complessivo della persona fiscalmente a carico nel limite complessivo annuo pari a 5.164,57 euro; qualora il reddito del familiare a carico non sia capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal soggetto di cui questo è a carico, fermo restando il limite complessivo annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Ai fini della deducibilità dei contributi, le informazioni relative ai versamenti diretti non trattenuti dal sostituto di imposta sono rese dal Fondo all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione fiscale precompilata.

11.2 – Per quanto riguarda la comunicazione a Fondenergia dei contributi non dedotti o eccedenti il suddetto limite, l'informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dal familiare non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questo è a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti si applicano le regole generali per il riconoscimento delle deduzioni in relazione agli oneri sostenuti.

11.3 L'ammontare dei contributi non dedotto sarà escluso dalla base imponibile della prestazione erogata.

11.4 Per ulteriori informazioni sulla fiscalità si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo disponibile sul sito www.fondenergia.it

12. Clausola di rinvio

12.1. – Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto, la Nota Informativa del Fondo, nonché la normativa vigente.